

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI

T I T O L O I - N O R M E P R E L I M I N A R I

Articolo 1 - Contenuto del regolamento

Il presente regolamento stabilisce le norme intese a disciplinare l'attività edilizia nel territorio del Comune.

Tutte le norme igienico-costruttive sono integrate dal R.L.I.. In caso di difformità o contrasto tra le norme contenute nei due regolamenti, prevalgono quelle del R.L.I..

Articolo 2 - Limiti e validità del regolamento

Sono soggette alle norme e alle prescrizioni contenute nel presente regolamento le opere edilizie e di viabilità da costruire o da modificare in tutto il territorio del Comune.

Per i progetti di opere da eseguire in luoghi di particolare interesse paesistico, è sempre facoltà dell'Amministrazione Comunale sentire il parere della Soprintendenza ai Monumenti della Lombardia, nei limiti dei poteri conferiti alla medesima dalle disposizioni di legge.

Articolo 3 - Disposizioni generali di legge

A integrazione del presente regolamento si richiamano, oltre alle norme del Codice Civile, le leggi e disposizioni regionali e nazionali in materia di edilizia, territorio ed igiene ambientale.

Articolo 4 - Richiamo al Piano Regolatore Generale

Il presente regolamento va posto in relazione alle speciali norme contenute nel Piano Regolatore Generale, adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 80 del 2/12/82.

Articolo 5 - Responsabilità

L'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento non limita la responsabilità dei proprietari, dei committenti, dei progettisti, dei direttori e degli assuntori dei lavori nell'ambito delle rispettive competenze, per atti od omissioni in violazione delle leggi vigenti.

Le responsabilità del titolare la concessione, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori sono regolate dall'art. 6 della legge 28/2/1985 n° 47 e sue successive modificazioni o integrazioni.

La Concessione di edificare si intende accordata sotto riserva dei diritti dei terzi, nell'intesa che essa non impegna il Comune all'infuori del presente regolamento e non esonera il proprietario, il committente, il direttore e l'assuntore dei lavori dall'obbligo di attenersi,

sotto la loro responsabilità, all'osservanza delle leggi e dei regolamenti ed alle prescrizioni e modalità esecutive fissate nella Concessione.

Articolo 6 - Facoltà di deroga

I poteri di deroga previsti da norme di piano regolatore e di regolamento edilizio possono essere esercitati limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico e sempre con l'osservanza dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955 n° 1357.

L'autorizzazione è accordata dal Sindaco previa deliberazione del consiglio comunale.

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI

T I T O L O I I - C O M M I S S I O N E E D I L I Z I A

Articolo 7 - Compiti della Commissione Edilizia

La Commissione Edilizia è chiamata ad assistere l'Amministrazione Comunale nelle attribuzioni ad essa demandate dalle leggi e dai regolamenti generali e speciali.

Essa è composta dal Sindaco o da Assessore o Consigliere Comunale da lui delegato, che la presiede; da un membro di diritto e da almeno cinque membri elettivi.

In attuazione dell'art. 11 L.R. 27/5/1985 n° 57, la Commissione Edilizia è integrata da un esperto di problemi di tutela ambientale.

Il membro di diritto è il Tecnico Comunale.

Nel caso il Comune non abbia un tecnico alle proprie dipendenze, l'apposito incarico sarà conferito dal Consiglio Comunale a un ingegnere o architetto o geometra, iscritto all'albo professionale.

Il membro di diritto dura in carica finchè ricopre le funzioni specifiche per le quali ha diritto di far parte della Commissione.


I membri elettivi sono nominati dalla Giunta Comunale e scelti fra persone di riconosciuta competenza in materia edilizia, urbanistica, e artistica. Fra i membri elettivi verrà compreso possibilmente un ingegnere o architetto o un geometra.

I membri della Commissione Edilizia possono anche singolarmente accedere liberamente nelle località e nei cantieri ove si eseguono le opere di costruzione di qualsiasi parte. Assumendosi ogni responsabilità nessuno potrà impedirne l'accesso.

Per i componenti della Commissione sussistono le incompatibilità previste dalle leggi vigenti (v. Circolare del Ministero dei lavori Pubblici 5 settembre 1968, n° 3968).

IL SINDACO
Agoni Prof. Claudio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cavallaro Dr. Giovanni I



Articolo 7 - Compiti della Commissione Edilizia

La Commissione Edilizia è chiamata ad assistere l'Amministrazione Comunale nelle attribuzioni ad essa demandate dalle leggi e dai regolamenti generali e speciali.

Essa è composta dal Sindaco o da un assessore delegato, che la presiede; da un membri di diritto e da almeno cinque membri elettivi

In attuazione dell'art. 11 L.R. 27/5/1985 n° 57, la commissione edilizia è integrata da un esperto in problemi di tutela ambientale.

Il membro di diritto è il Tecnico Comunale.

Nel caso il Comune non abbia un tecnico alle proprie dipendenze, l'apposito incarico sarà conferito dal Consiglio Comunale a un ingegnere o architetto o geometra, iscritto all'albo professionale.

Il membro di diritto dura in carica finché ricopre le funzioni specifiche per le quali ha il diritto di far parte della commissione.

I membri elettivi sono nominati dal Consiglio Comunale e scelti fra persone di riconosciuta competenza in materia edilizia, urbanistica e artistica. Fra i membri elettivi verrà compreso possibilmente un ingegnere o architetto o

un geometra.

I membri della Commissione Edilizia possono anche singolarmente accedere liberamente nelle località e nei cantieri ove si eseguono le opere di costruzione di qualsiasi specie. Assumendosi ogni responsabilità nessuno potrà impedirne l'accesso.

Per i componenti della Commissione sussistono le incompatibilità previste dalle leggi vigenti (v. Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 5 settembre 1966, n° 3968).

Articolo 8 - Durata della carica

La Commissione Edilizia dura in carica quanto l'Amministrazione Comunale: allo scadere del mandato, tutta la Commissione decade dall'incarico.

Articolo 9 - Decadenza

Decadranno dall'incarico quei membri elettivi che senza giustificato motivo risulteranno assenti per più di quattro sedute consecutive della Commissione.

I membri nominati in sostituzione di quelli decaduti o di quelli dimissionari verranno eletti dal Consiglio Comunale e dureranno in carica per il periodo in cui sareb

bero rimasti in carica i membri da essi sostituiti. Questa norma non si applica per i membri di diritto i quali hanno nomina automatica con l'assunzione dei propri ruoli.

Articolo 10 - Sedute

La Commissione si riunirà di norma una volta al mese e comunque ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, oppure su richiesta scritta di almeno tre membri elettivi.

Articolo 11 - Segretario. Verbale delle sedute

L'incarico di segretario della Commissione verrà affidato dal Presidente la Commissione al Tecnico Comunale oppure ad altra persona qualificata

Il Segretario partecipa alle sedute senza diritto di voto. Il Tecnico comunale provvede all'istruttoria dei progetti presentati, ne riferisce alla Commissione e stende i verbali delle sedute, da riportare, oltre che sul registro dei verbali, anche sull'incarto relativo alle singole pratiche.

Su ogni progetto verrà apposto il timbro della Commissione, con la data delle sedute di esame e la firma di uno dei membri presenti.

Articolo 12 - Esame dei progetti e parere della Commissione

Le pratiche edilizie prima di essere iscritte al registro delle costruzioni (od al protocollo specifico dell'ufficio tecnico) ; devono riportare il visto di conformità del Tecnico Comunale.

Il visto di conformità consiste nella verifica del Tecnico Comunale, in merito alla completezza della pratica, o meglio, se esistono tutti gli elaborati normalmente richiesti per il tipo di pratica sottoposta.

In mancanza di qualche elaborato il Tecnico Comunale invita ad integrare la pratica stessa con quanto manca, facendo presente che la stessa non potrà essere sottoposta alla Commissione edilizia in caso di mancato completamento.

In attesa del visto del tecnico comunale le pratiche comunque depositate in Comune, assumono il solo protocollo generale.

Le pratiche devono essere sottoposte al parere del Servizio 1 dell'U.S.S.L. secondo procedure e tempi concordati.

Il Sindaco non è vincolato dal parere della Commissione Edilizia il cui voto è puramente consultivo.

Articolo 13 - Incompatibilità

I componenti della Commissione non possono presenziare all'esame e alla discussione dei progetti da essi elaborati o nell'esecuzione dei quali siano comunque interessati, eccetto che siano interpellati per fornire chiarimenti (v. anche articolo 7).

Articolo 14 - Integrazione della Commissione

Per l'esame di particolari problemi il Sindaco, di sua iniziativa o a richiesta della Commissione, può invitare a prendere parte a sedute della Commissione stessa persone di specifica competenza che non avranno però diritto di voto.